MODULARIO
DS - 372

Mon 3

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Prot. 0003453

17 MAR. 2009

ALL' ANICA
VIALE REGINA MARGHERITA , 286
ROMA

ALL'API
VIALE REGINA MARGHERITA, 286
ROMA

OGGETTO: FILM DI LUNGOMETRAGGIO PRODOTTI IN COPRODUZIONE CON IMPRESE ESTERE –ART.6 DLGS 28/2004 –
CONVENZIONE EUROPEA SULLA COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA FATTA A STRASBURGO IL 2.10.1992-
TRATTATI INTERNAZIONALI DI COPRODUZIONE.

Al fine di consentire il più ampio utilizzo dell'istituto della coproduzione internazionale, si trasmette in allegato un memorandum con i principi generali ai quali la Direzione generale per il cinema intende conformare la propria azione amministrativa in materia.

Si prega pertanto di volerne diffondere la conoscenza presso i propri associati, che potranno così giovarsi in modo funzionale di un'armonica applicazione del contenuto dei singoli trattati di coproduzione, di quanto previsto dalla Convenzione Europea di Strasburgo sulla coproduzione cinematografica e dalla specifica disciplina prevista dall'articolo 6 del decreto legislativo n. 28 del 22.1.2004.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gaetano Blandini)

Blandini

31

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

Direzione Generale per il Cinema

Prot. 0003453/17.03.2009

MEMORANDUM PER I PRODUTTORI CHE UTILIZZINO L'ISTITUTO DELLA COPRODUZIONE

PRINCIPI GENERALI

I FILM PRODOTTI IN REGIME DI COPRODUZIONE AI SENSI DI ACCORDI BILATERALI O DELLA CONVENZIONE EUROPEA IN LINEA DI MASSIMA DEVONO ESSERE REALIZZATI CON L'IMPIEGO DI RISORSE UMANE E MEZZI APPARTENENTI AI PAESI DEI PRODUTTORI DEL FILM, CON PROPORZIONALITA' TRA APPORTI TECNICO ARTISTICI E APPORTI FINANZIARI .

AI FINI DEL RILASCIO DELLA NAZIONALITA' ITALIANA GLI EUROPEI NON RESIDENTI POSSONO PARTECIPARE A QUALSIASI TITOLO ALLA REALIZZAZIONE DEI FILM. IL COSTO DEL PERSONALE EUROPEO NON RESIDENTE DOVRA' ESSERE COMPUTATO COME COSTO IN PAESI TERZI.

I CONTRATTI DI COPRODUZIONE DOVRANNO INDICARE CHIARAMENTE LE CONDIZIONI DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO NEL CASO IN CUI I VERSAMENTI DEGLI APPORTI NON VENISSERO EFFETTUATI SECONDO I TERMINI STABILITI DAGLI ACCORDI.
OVE TALI TERMINI NON SIANO ESPRESSAMENTE STABILITI DALLE CONVENZIONI SI DOVRA' TENER CONTO DEL DETTATO LEGISLATIVO; NEL CASO IN CUI IL COPRODUTTORE MINORITARIO SIA ITALIANO, ENTRO 30 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DEI MATERIALI NEGATIVI OCCORRENTI PER LA DISTRIBUZIONE DELLE COPIE O ENTRO 120 GIORNI DALL'USCITA NELLE SALE IN ITALIA DOVRA' ESSERE PERFEZIONATO IL SALDO VALUTARIO. NEL CASO IN CUI IL COPRODUTTORE MAGGIORITARIO SIA ITALIANO, I TERMINI PER IL PERFEZIONALMENTO DEL SALDO VANNO INTESI ENTRO 120 GIORNI DAL RICEVIMENTO DEL MATERIALE NECESSARIO PER L'APPRONTAMENTO DELLA VERSIONE NEL PAESE DEL COPRODUTTORE MINORITARIO AI FINI DELL'USCITA IN PUBBLICO.
SONO AMMESSE COMPENSAZIONE CON PROVENTI O VENDITE DERIVANTI DAI PAESI TERZI, PURCHE' TALI COMPENSAZIONI AVVENGANO NEI TERMINI STABILITI PER IL PERFEZIONAMENTO DEL SALDO FINANZIARIO.

IL CONTRATTO DI COPRODUZIONE, INOLTRE DOVRA' CHIARAMENTE INDICARE L'IMPEGNO DEI COPRODUTTORI ALLA PARTECIPAZIONE AI SUPERI E ALLE ECONOMIE SUL COSTO DEL FILM IN PROPORZIONE AI RISPETTIVI APPORTI, FERMO RESTANDO, CHE COSTI AGGIUNTIVI AL PREVENTIVO ORIGINALE VANNO APPROVATI PREVENTIVAMENTE DA TUTTI I COPRODUTTORI.

NON SONO AMMESSE COPRODUZIONI A "COSTO BLOCCATO".

AL FINE DEL RIASSORBIMENTO DELLO SQUILIBRIO VERIFICATOSI NELL'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA E DI ALCUNI ACCORDI A SFAVORE DELL'ITALIA, I PRODUTTORI ITALIANI CHE INTENDANO PRODURRE IN REGIME DI COPRODUZIONE CON QUOTA DI PARTECIPAZIONE MINORITARIA, DOVRANNO INDICARE IL NUMERO DI FILM MAGGIORITARI E MINORITARI PRODOTTI NEGLI ULTIMI 5 ANNI, INDICANDO PER OGNI FILM PRODOTTO LE SPESE ITALIANE SOSTENUTE, DISTINTE PER APPORTI TECNICI, ARTISTICI E INDUSTRIALI, E LE RIMESSE FINANZIARIE EFFETTUATE.
I FILM MINORITARI ITALIANI E LE COPRODUZIONI FINANZIARIE MINORITARIE SARANNO PERTANTO OGGETTO DI ESAME CASO PER CASO CHE TERRA' CONTO DEL RUOLO GIOCATO NEL CAUSARE LO SQUILIBRIO DAI SINGOLI PRODUTTORI ITALIANI.

I FILM PRODOTTI IN COPRODUZIONE FINANZIARIA, NON TRATTANDOSI DI ACQUISTI, PRESUPPONGONO CHE IL COPRODUTTORE MINORITARIO SOSTENGA PARTE DELLE SPESE COMPUTATE NELLA SUA QUOTA NEL TERRITORIO DI APPARTENENZA (SPESE GENERALI, PRODUCER FEE, VERSIONE DEL PAESE ECC.).

MODIFICHE AL CONTRATTO ORIGINARIO SONO AMMESSE, PREVIO ACCORDO TRA LE AUTORITA' COMPETENTI DEI DUE PAESI, PRIMA DELLA FINE DEL FILM.

PER SPESA ITALIANE SI INTENDONO I COSTI DERIVANTI DALL'ASSUNZIONE DI PERSONALE ITALIANO O EUROPEO RESIDENTE, DA INDUSTRIE TECNICHE ITALIANE E DAI COSTI SOSTENUTI PER IL PERSONALE ITALIANO CHE SI RECA ALL'ESTERO.